



Viale Giacomo Matteotti, 16
50132 Firenze
Tel. 055 90 69 287

www.agenziaentrate.riscossione.gov.it

Direzione Centrale Amministrazione Finanza e Controllo
Settore Coordinamento Amministrazione Regionale

Firenze, 18/12/2020
Prot. n. 2020-ADERISC-4569971-02420

Oggetto: Istanza di rimborso delle spese di notifica su partite annullate ai sensi dell'art. 4 c.1 del D.L. 119/2018

Spettabile Ente,

l'art. 4 comma 1 del D.L. 119/2018 ha previsto l'annullamento automatico dei debiti relativi a carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 che, alla data di entrata in vigore del decreto (24 ottobre 2018), presentavano un importo residuo fino a mille euro.

In tal modo, si è determinata l'inesigibilità ex lege delle quote relative ai debiti in parola, con conseguente applicazione delle disposizioni che pongono a carico dell'ente creditore, in caso di inesigibilità, le spese sostenute dall'agente della riscossione per le procedure esecutive effettuate nei confronti del debitore e per la notifica della cartella di pagamento (cfr., in proposito, il comma 4, lett. b), dell'art. 17 del D.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, nel testo attualmente vigente - quale modificato dall'art. 9 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159 - nonché le analoghe previsioni costantemente recate da tutte le versioni del medesimo art. 17 che nel tempo si sono succedute).

Con specifico riguardo alle spese esecutive, il comma 3 del citato art. 4 ha previsto che "il rimborso delle spese per le procedure esecutive poste in essere in relazione alle quote annullate ai sensi del comma 1 [...]" sia effettuato "a decorrere dal 30 giugno 2020, in venti rate annuali".

Agenzia delle entrate-Riscossione

Agente della riscossione per tutti gli ambiti provinciali nazionali ad esclusione del territorio della Regione Siciliana
Sede legale Via Giuseppe Grezar, 14 - 00142 Roma
Iscritta al registro delle imprese di Roma, C. F. e P. IVA 13756881002



iscossione
Agenzia Entrate

Viale Giacomo Matteotti, 16
50132 Firenze
Tel. 055 90 69 287

www.agenziaentrate.riscossione.gov.it

Direzione Centrale Amministrazione Finanza e Controllo
Settore Coordinamento Amministrazione Regionale

Considerato invece che l'art. 4 del D.L. 119/2018 non contiene una specifica disciplina per le modalità di rimborso delle spese di notifica delle cartelle di pagamento relative ai debiti oggetto di annullamento automatico, ne deriva che, trovando applicazione la previsione normativa dell'art. 17 c. 4 del D.Lgs. 112/99, l'ente creditore deve rimborsare tali ultime spese in unica soluzione, a ricezione della relativa istanza.

Dell'annullamento ruoli l'ente impositore è già stato informato con apposita comunicazione nel 2019; lo stesso ha già ricevuto, attraverso la pubblicazione sull'apposito Servizio Ricezione Dati del sito istituzionale di Agenzia entrate – Riscossione, il dettaglio delle partite annullate, predisposto in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015.

Attraverso tale elenco l'ente creditore è stato messo in condizione di individuare compiutamente le quote divenute inesigibili ex lege per effetto dell'annullamento automatico di cui allo stesso art. 4 del DL n. 119/2018.

Tanto premesso

SI CHIEDE

il rimborso del complessivo ammontare di euro : _____ riferito alle spese di notifica afferenti ai carichi affidati da codesto Ente agli agenti della riscossione dal 1° dicembre 2000 al 31 dicembre 2010 (salvo quelli relativi agli ambiti territoriali della Regione Siciliana) e successivamente annullati per effetto delle previsioni normative di cui all'art. 4 comma 1 del D.L. 119/2018.

Il dettaglio delle suddette spese è stato già pubblicato con il nome _____ zip sull'apposito servizio di "Ricezione Dati" (attivando il filtro "Stato della riscossione") disponibile nell'area riservata agli Enti creditori del nostro sito istituzionale.

Per eventuali ulteriori esigenze potrà essere contattato il nostro settore al seguente indirizzo:

presidio.crediti@pec.agenziaentrate.gov.it

Agenzia delle entrate-Riscossione

Agente della riscossione per tutti gli ambiti provinciali nazionali ad esclusione del territorio della Regione Siciliana
Sede legale Via Giuseppe Grezar, 14 - 00142 Roma
Iscritta al registro delle imprese di Roma, C. F. e P. IVA 13756881002



Viale Giacomo Matteotti, 16
50132 Firenze
Tel. 055 90 69 287

www.agenziaentrate.riscossione.gov.it

Direzione Centrale Amministrazione Finanza e Controllo
Settore Coordinamento Amministrazione Regionale

L'accreditamento dell'importo richiesto a rimborso potrà essere effettuato sul conto corrente riportante l'IBAN IT71C0200805364000101166647 ed intestato allo scrivente Ente, avendo cura di riportare nella causale la seguente indicazione: "codice ente 02420 – rimborso spese di notifica su partite annullate ex art. 4 c. 1 D.L. 119/2018 – RS20-07782".

Nel restare a disposizione per ogni esigenza, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Direzione Centrale Amministrazione Finanza e Controllo
Settore Coordinamento Amministrazione Regionale
Il Responsabile
Silvia Maria Maddalena Montiferrari
(Firmata digitalmente)

Agenzia delle entrate-Riscossione

Agente della riscossione per tutti gli ambiti provinciali nazionali ad esclusione del territorio della Regione Siciliana
Sede legale Via Giuseppe Grezar, 14 – 00142 Roma
Iscritta al registro delle imprese di Roma, C. F. e P. IVA 13756881002

Da: Art. 4 e art. 17 <noreply.richiestepagamento@pec.agenziariscossione.gov.it>
Inviato: sabato 19 dicembre 2020 07:09
A:
Oggetto: Istanza di rimborso delle spese di notifica su partite rottamate ai sensi dell'art.4 del D.L. 119/2018-Prot.2020/ADERISC-4569971-02420 02420
Allegati: RS20-07782_A4_2020_02420_SIGN.pdf

Spett.le COMUNE DI

in allegato alla presente si trasmette apposita comunicazione per quanto in oggetto. Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate alla casella pec presidio.crediti@pec.agenziariscossione.gov.it.

Cordiali saluti

